

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 82 del 14/03/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DIC/2018/84 del 14/03/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO ICT  
INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI  
TELEMATICI

**Oggetto:** AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI CONCORRENTI DELLA PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ANALISI, SVILUPPO E SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO ICT  
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della delibera 2416/2008 e s.m.i. come recepita con determinazione n. 140/2009 e s.m.i. che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato dal Direttore INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI, ALESSANDRA BONI

**Firmatario:** ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore

**Responsabile del procedimento:** Michele Cagnazzo

Firmato digitalmente

**IL DIRETTORE**

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 1407/2017 recante "Approvazione schema di accordo di servizio fra la regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Intercent-ER";
- n. 2081/2017 "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017 approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29/2018;

- n.410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 n.56, pubblicato sulla G.U n.103 del 05 maggio 2017 con entrata in vigore il giorno 20.05.2017, "correttivo" al codice dei Contratti
- la legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Premesso:

- che con determinazione del Direttore dell'Agencia Intercent-ER n. 400 del 21 dicembre 2017 è stata indetta una gara comunitaria per l'acquisizione dei *"servizi di analisi, sviluppo e supporto per la manutenzione e l'aggiornamento dei sistemi informativi dell'apprendistato della Regione Emilia Romagna"* con aggiudicazione da effettuarsi in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 da effettuarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER "SATER" ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016;
- che l'importo complessivo della gara ammonta ad € 614.714,10 IVA esclusa e che tale importo potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.229.508,20 IVA esclusa, comprensivo dell'ammontare previsto per l'eventuale ripetizione, per ulteriori 36 mesi, di servizi analoghi già affidati

all'operatore economico aggiudicatario ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che la gara non è suddivisa in lotti;

- che il bando di gara è stato pubblicato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 artt. 72-73, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GUCE n.2017/S 247-519242 del 23/12/2017), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - quinta serie speciale - n. 149 del 29/12/2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, parte terza, n.1 del 03/01/2018 e sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "bandi e avvisi", mentre l'estratto del bando di gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale il 03/01/2018 e dello stesso è stata data notizia sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 21/02/2018, mentre lo sblocco delle offerte e la verifica della documentazione amministrativa in seduta pubblica è stata fissata alle ore 10:00 del giorno 22/02/2018;
- con atto del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER IC/2018/5689 del 20/02/2018 è stato costituito il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti alla procedura in oggetto;

Dato atto che, alla suddetta apertura, il Presidente del Seggio di gara constatava che entro il termine di scadenza erano state presentate n. 4 offerte delle seguenti Ditte/raggruppamenti, come rilevato dal relativo verbale redatto in data 22/02/2018:

1. Costituendo RTI tra PERFORMER S.R.L. (mandataria) e SCHEMA31 S.P.A. (mandante)
2. Costituendo RTI tra LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. (mandataria) e LATTANZIO ICT LAB S.R.L. (mandante)
3. Costituendo RTI tra INNNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED

IL MERCATO SRL (mandataria) e M.B.S. s.r.l. (mandante)

4. Costituendo RTI tra le Aziende CLOUD4BUSINESS S.R.L. (mandante) e CMS LABS S.R.L.S. (mandataria)

Considerato che, come risulta dal citato verbale del 22/02/2018, il Presidente del Seggio di gara, espletata la verifica della documentazione amministrativa, *ammetteva* al prosieguo della gara i primi 3 raggruppamenti temporanei concorrenti ed *ammetteva con riserva* al prosieguo della gara medesima il costituendo RTI tra le Aziende CLOUD4BUSINESS S.R.L. (mandataria) e CMS LABS S.R.L.S. (mandante) per i seguenti motivi:

1. approfondire e valutare la correttezza della procedura risultante dal Contratto di avvalimento tra la mandataria CLOUD4BUSINESS S.R.L. e la Società ausiliaria CONSULENZAIT e dalla Dichiarazione di avvalimento di quest'ultima, per accertare il possesso o meno in capo alla società mandataria CLOUD4BUSINESS S.R.L. del requisito di partecipazione relativo alla "capacità tecnica e professionale" richiesto dal bando di gara;
2. approfondire in capo alla Società mandante in RTI CMS LABS S.R.L. l'esame del medesimo requisito di cui al precedente punto 1., da possedersi per un importo almeno pari al 5% del valore minimo richiesto;
3. approfondire l'esame delle dichiarazioni e dei documenti che risultano mancanti, incompleti o non conformi, come richiamati nel citato verbale del 22/12/2017 avvalendosi dell'art.83 del D.lgs n.50/2016 (soccorso istruttorio,) chiedendo la correzione od integrazione della documentazione amministrativa.

Dato atto che si è proceduto primariamente ad approfondire gli elementi di cui alle riserve contraddistinte ai punti 1. e 2. sopracitati, essendo dirimente lo scioglimento di queste, per l'ammissione/esclusione del candidato alle successive fasi della procedura di gara.

Premesso, quanto alla riserva di cui al punto 1.:

- che la richiesta di uno specifico requisito di esperienza pregressa è motivato dalle peculiarità del servizio

oggetto di gara che si pone in un complesso contesto di sistemi informativi, nell'ambito della specifica disciplina dell'apprendistato, che richiede, tra le altre, conoscenze di settore in rapida evoluzione e impone di selezionare un fornitore che abbia alle spalle una qualificazione specialistica ed una imprenditorialità, frutto di precedenti ed analoghe esperienze, che consente di fare affidamento sulla reale ed effettiva capacità di svolgere le prestazioni richieste dalla gara in oggetto;

- che dunque la effettiva messa a disposizione della capacità tecnica e professionale può essere testimoniata solo attraverso l'indicazione puntuale, nel contratto di avvalimento, dei concreti "mezzi" prestati dalle imprese ausiliarie che giustificano l'attribuzione all'ausiliata del requisito speciale di "capacità tecnica e professionale" e dell'impegno formale a metterli a disposizione in relazione all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, dovendosi dedurre chiaramente dalla documentazione contrattuale e dalla dichiarazione dell'ausiliaria l'impegno specifico ad eseguire direttamente, con parti della propria esperta struttura aziendale, i servizi per i quali sono richieste le capacità professionali e tecniche mancanti alla mandataria.

Preso atto che la verifica da parte del Responsabile del procedimento, della documentazione fornita dal RTI (contratto di avvalimento e dichiarazione della Ditta ausiliaria) ha evidenziato quanto segue:

- il Contratto di avvalimento e la Dichiarazione dell'ausiliaria CONSULENZAIT mancano della dettagliata e puntuale indicazione dei mezzi e delle risorse che la stessa deve fornire alla ausiliata per rendere effettivo il possesso del requisito di gara e difetta dell'impegno di cui all'art. 89 comma 1, secondo capoverso del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- l'impegno dedotto in contratto dalla Società CONSULENZAIT fa riferimento generico al "fatturato specifico annuo" (requisito non richiesto in questa sede, ove invece si chiedeva il possesso di contratti per servizi analoghi

pregressi o in corso, in termini di esperienza professionale pertinente) e si risolve infatti in una mera riproduzione della formula legislativa della "messa a disposizione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente", difettando del necessario grado di determinatezza o determinabilità richiesto dalla legge e si risolve nel prestito formale di un valore puramente cartolare;

- l'indeterminatezza del contenuto del contratto di avvalimento e degli gli obblighi assunti dall'ausiliaria producono la nullità del contratto medesimo, nullità che non consente il soccorso istruttorio di cui all'art 83 del Dlgs n.50/2016, come sostituito dall'art 52 comma 1 lett.d) del D. Lgs n.56/2017, costituendo detta "carenza" una irregolarità essenziale insanabile;
- in assenza di precisi contenuti degli obblighi assunti dall'ausiliaria in favore della mandataria nel contratto in parola, la stazione appaltante non può ritenere produttivo di effetti il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'ausiliaria, con la conseguenza che l'operatore economico istante risulta *privo del requisito di partecipazione della "capacità tecnica e professionale" necessario.*

Considerato, quanto alla riserva di cui al punto 2.:

- che la mandante in RTI CMS LABS S.R.L. ha elencato esclusivamente i seguenti contratti per servizi analoghi:
  - un contratto per un importo pari ad € 5.950.00 eseguito per il COMUNE DI CATANIA;
  - un contratto per un importo pari ad € 1.810,00 per il COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA;
  - un contratto per un importo pari ad € 4.957,20 per il COMUNE DI CALTANISSETTA

per un totale pari a € 12.717,20 quindi inferiore al 5% dell'importo richiesto a ciascuna mandante dal bando di gara, (€ 15.000,00) evidenziando, anche in questo caso, *la carenza del requisito prescritto per la partecipazione.*

Atteso che, in relazione alla riserva di cui al punto 3., per economicità della procedura, non si è proceduto a richiedere il completamento e l'integrazione della documentazione di gara in quanto irrilevante per la decisione circa l'ammissione od esclusione del concorrente rispetto agli altri punti esaminati;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che l'incarico di responsabile del servizio ICT risulta vacante;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- 1) di ammettere al prosieguo della gara, i concorrenti:
  - Costituendo RTI tra PERFORMER S.R.L. (mandataria) e SCHEMA31 S.P.A. (mandante)
  - Costituendo RTI tra LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. (mandataria) e LATTANZIO ICT LAB S.R.L. (mandante)
  - Costituendo RTI tra INNNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO ED IL MERCATO SRL (mandataria) e M.B.S. s.r.l. (mandante)
- 2) di escludere, dal prosieguo della gara, per mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale ed in applicazione dell'art.83 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, il concorrente: Costituendo RTI tra le Aziende CLOUD4BUSINESS S.R.L.(mandataria) e CMS LABS S.R.L.S.(mandante)
- 3) di inoltrare il presente atto ai concorrenti e di pubblicarlo sul sito internet di Intercent-ER ai sensi dell'art 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Alessandra Boni)